

UNA RETE di MUNICIPI

NEL PADOVANO

7

a cura di Tino Bedin



IL SENATO PROVA A CAMBIARE LA NORMATIVA

Tocca ai cittadini o alla legge rinnovare i sindaci a primavera?

Terzo mandato solo fino a mille abitanti: non è la soluzione

di TINO BEDIN

QUESTO è l'anno del rinnovo dei sindaci in quasi due comuni su tre della provincia di Padova. Molti di questi sindaci però saranno rinnovati non dai loro cittadini ma dalla... legge: quella che prevede un massimo di due mandati consecutivi. Cambierà questa legge? Il Senato vi si sta dedicando e la proposta attualmente messa sul tappeto dalla maggioranza è che si può cambiare, ma solo per i comuni fino a mille abitanti: qui si può fare il sindaco per tre volte di seguito.

La proposta è più una provocazione che una risposta, non solo perché riduce il problema al solo aspetto della... irreperibilità di candidati nelle piccole comunità, ma soprattutto perché complica ulteriormente

la "geografia" degli enti locali italiani, accrescendo le differenze in base al numero di abitanti.

Una proposta realistica, anche se transitoria, potrebbe intanto eliminare il limite per i comuni fino a cinquemila abitanti e prevedere però una successiva omogeneizzazione della durata di tutte le cariche elettive con responsabilità di governo. Solo in questo quadro i limiti sono accettabili.

Intanto questa lentezza inconcludente della maggioranza nel fare una proposta sta creando non pochi problemi nei nostri comuni, dove si devono ormai scegliere i candidati a sindaco nell'incertezza che all'ultimo momento cambino le regole del gioco.

Dopo un anno la modifica non ha avuto neppure un voto

La commissione Affari costituzionali del Senato ha iniziato a discutere del terzo mandato dei sindaci il 26 febbraio 2003. La trattazione successiva è del 2 luglio. Il primo dibattito è del 3 dicembre. Sugli emendamenti si potrà iniziare a votare attorno al 20 gennaio.

Il copione era già stato recitato alla Camera nel 2002: inizio della discussione il 22 gennaio, costituzione di un comitato ristretto, di cui si hanno notizie fino al 20 febbraio. E si è votato con la legge che c'è.

TESTO UNIFICATO

TROPPI GLI ARGOMENTI AGGIUNTI DAL RELATORE

Il relatore della nuova legge sui sindaci è il senatore veneto Luciano Falcier (Forza Italia). Il 3 dicembre ha presentato in commissione un "testo unificato" delle varie proposte all'esame. Oltre che di terzo mandato Falcier propone che si discuta anche di consigli comunali e di organi di controllo: si complicano così gli argomenti e si allontana la soluzione.

Il testo unificato a pagina 2

DECRETO 267 DEL 2000

MODIFICHE SENZA ORGANICITÀ

Il testo unificato elaborato dal relatore si presenta come una serie di interventi specifici su disposizioni del Testo unico sugli Enti locali (il decreto legislativo 267 del 2000) ed è privo di organicità ed omogeneità. Alcune soluzioni sono di dubbia costituzionalità. Basta confrontarle con il Testo unico, che mettiamo a disposizione alla pagina Municipi di Euganeo.it.

<http://www.euganeo.it/municipi>

SCHEDA DI LETTURA

UNO STRUMENTO PER IL DIBATTITO

C'è troppo, ma anche troppo poco nel testo proposto dal relatore: lo documenta l'Ufficio legislativo del gruppo Margherita-L'Ulivo del Senato in una scheda che aiuta a capire le conseguenze del testo. La offriamo ai nostri lettori, così come tutto questo numero, per un dibattito tra amministratori locali che orienti il lavoro del Senato e che ospiteremo molto volentieri.

La scheda di lettura a pagina 5

Il testo del disegno di legge sui sindaci su cui sta discutendo il Senato

Si vuole intervenire anche su consigli comunali e organi di controllo

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge n. 132 e connessi

Articolo 1

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

Statuti comunali: più informazioni ai consiglieri

a) all'articolo 6, comma 4, è aggiunto il seguente periodo:

"4. Lo statuto prevede modalità di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze di cui all'articolo 44, nonché le garanzie per il tempestivo esame di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi".

Partecipazione popolare

b) all'articolo 8, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. L'esito dell'esame delle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 3 è comunicato al consiglio comunale, che, se richiesto da almeno un quarto dei propri componenti, lo sottopone alla propria valutazione con specifica deliberazione";

Composizione dei consigli

c) all'articolo 37, comma 1, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

"h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; h-bis) da 10 membri negli altri comuni.";

Presidenza dei consigli: no al sindaco

d) all'articolo 39:

1) al comma 1 le parole: "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura, con le modalità previste dallo statuto, adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio";

Attribuzioni dei consigli: i più piccoli eleggono la giunta

e) all'articolo 40:

1) al comma 2, sono soppresse le parole: "Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti";

2) il comma 5 è abrogato;

3) al comma 6, è soppressa la cifra: "5";

Competenze delle giunte: nominano i dirigenti

f) all'articolo 42:

1) al comma 2:

a) nell'alinnea, le parole: "limitatamente ai seguenti atti fondamentali", sono sostituite dalle parole: "sui seguenti atti";

b) nella lettera b), dopo le parole: "urbanistici", sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli attuativi";

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100.000 euro per i comuni sotto i 1.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri, emissione di prestiti obbligazionari;

d) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni, purché non rientrino nelle funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti il consiglio ha competenza anche sui seguenti atti:

a) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;

b) adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.”;

“2-ter. Le competenze del consiglio, di cui al presente articolo, non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio”.

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti la Giunta, su proposta del sindaco, è eletta dal consiglio comunale nella prima seduta convocata ai sensi dell'articolo 40, subito dopo l'esame della condizione di eleggibilità dei consiglieri proclamati.”;

Parere
dei responsabili
dei servizi

g) all'articolo 48:

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2-bis, lettera b) per i comuni fino a 1.000 abitanti.”;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti spetta inoltre alla Giunta la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto degli articoli 109 e 110 e di ogni altra norma statutaria e regolamentare.

3-ter. Le delibere di Giunta dei comuni fino a 1.000 abitanti, quando almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta entro tre giorni dalla loro affissione all'albo comunale, sono illustrate e discusse innanzi al consiglio comunale, ferma restando la facoltà della Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedimento.”;

Competenze
del sindaco

h) all'articolo 49:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Il segretario dell'ente è tenuto ad esprimere parere in ordine alla legittimità delle deliberazioni sottoposte all'approvazione della Giunta e del consiglio comunale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I soggetti di cui al presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”;

Durata
del mandato

i) all'articolo 50:

1) nel comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto stabilito all'articolo 42, comma 2-bis, lettera a), per i comuni fino a 1.000 abitanti,”;

2) nel comma 10, dopo la parola: “provincia”, sono inserite le seguenti: “previa deliberazione della Giunta”, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “salvo quanto stabilito all'articolo 48, comma 3-bis, per i comuni fino a 1.000 abitanti”.

Elezione del sindaco
e dei consigli comunali

l) all'articolo 51, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunque nei comuni fino a 1.000 abitanti.”;

Segretari
comunali

m) all'articolo 71:

1) nel comma 8, sono premesse le seguenti parole: “Salvo quanto disposto dal comma 8-bis,”

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti, nel caso in cui una lista abbia ottenuto più dei due terzi dei voti validi, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,.... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.”;

Funzioni
e responsabilità
della dirigenza

n) all'articolo 97, la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze e il parere di legittimità sulle deliberazioni sottoposte all'approvazione del consiglio e della Giunta:

Controllo
sugli atti

o) all'articolo 107, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva.”.

p) gli articoli 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133 sono abrogati;

Controllo sugli organi	<p>q) l'articolo 127 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 127. (Controllo eventuale) - 1. Le deliberazioni della Giunta e del consiglio e le determinazioni dei funzionari e dirigenti sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e le deliberazioni stesse riguardano:</p> <p>a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;</p> <p>b) dotazioni organiche e relative variazioni;</p> <p>c) assunzioni del personale.</p> <p>d) affidamento degli incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 110.</p> <p>2. La richiesta di controllo sospende l'esecutività delle delibere fino all'avvenuto esito del controllo. Lo statuto disciplina le modalità del controllo eventuale ed il raccordo con il controllo interno previsto dall'articolo 147.</p> <p>3. Fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, i controlli sono esercitati dai revisori dei conti di cui all'articolo 234.";</p> <p>r) all'articolo 141, comma 1, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:</p> <p>"c-ter) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti quando per la seconda volta il consiglio non abbia approvato, a maggioranza assoluta, la nomina dell'intera Giunta;"</p>
Controlli interni	<p>s) l'articolo 147 è sostituito dal seguente :</p> <p>"Art. 147. (Controlli interni). - 1. Gli statuti comunali e provinciali, in armonia con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e sulla base di strumenti e metodologie concordate in sede di Conferenza unificata in modo da assicurare il rispetto di requisiti minimi di uniformità, possono prevedere forme di controllo interno sull'attività, su singoli atti o su categorie di atti amministrativi, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, verificare, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il corretto e regolare funzionamento dell'ente, nonché prevedere i necessari interventi correttivi e sostitutivi.</p> <p>2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un organo per il quale lo statuto, garantendone l'autonomia e l'indipendenza, determina le norme di funzionamento, individua gli atti da sottoporre al suo esame, i requisiti di nomina e i casi di incompatibilità dei suoi componenti nonché le relative indennità, le forme di pubblicità dei lavori e dei provvedimenti adottati.</p> <p>3. Fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, i controlli sono esercitati dai revisori dei conti di cui all'articolo 234.";</p>
Organo di revisione economico finanziario	<p>t) all'articolo 234, i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>"1. Presso ogni comune, provincia e città metropolitana è istituito un collegio dei revisori composto da tre membri.</p> <p>2. I componenti del collegio sono nominati:</p> <p>a) uno, con funzioni di presidente, scelto fra i revisori ufficiali dei conti, dal presidente della Giunta regionale;</p> <p>b) uno designato dalla sezione regionale della Corte dei Conti;</p> <p>c) uno designato dal Prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo.</p> <p>3. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore nominato dal Presidente della Giunta regionale".</p>
Durata dell'organo di revisione	<p>u) all'articolo 235, il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>"1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di costituzione adottato dal Presidente della Giunta regionale. I revisori contabili possono essere nominati nuovamente nell'incarico. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla nomina dell'intero collegio."</p>
Funzione dell'organo di revisione	<p>v) all'articolo 239:</p> <p>1) nel comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) referto annuale all'organo consiliare sull'andamento della gestione;"</p> <p>2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p> <p>"1-bis. I referti dei revisori dei conti sono esaminati dal consiglio e formano oggetto di apposita deliberazione da inviare all'organo di controllo e al prefetto. Ove vengano rilevate gravi irregolarità il referto all'organo consiliare è prodotto immediatamente, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità."</p>

Il Testo Unico sugli Enti locali modificato senza organicità e omogeneità

Nota illustrativa del Gruppo Margherita-L'Ulivo del Senato

Nell'ambito dell'articolo unico del testo unificato, una prima serie di interventi mira a rafforzare la posizione del Consiglio degli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane), che l'esperienza successiva alle riforme elettorali ed ordinamentali degli anni '90 ha non poco depotenziato rispetto al Sindaco ed alla Giunta.

In questa linea, si prevede un obbligo per gli statuti degli enti locali di prevedere adeguate forme di informazione ai gruppi ed ai consiglieri comunali sulle questioni sottoposte all'esame del consiglio, menzionandosi esplicitamente "le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze di cui all'art. 44" (del d. lgs. n. 267 del 2000).

Il rafforzamento del Consiglio

Alla stessa ispirazione, risponde la modifica dell'art. 8, sull'esito delle istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio, nonché la modifica dell'art 42 volta a valorizzare la competenza del Consiglio in ordine all'adozione di determinati atti quali i piani urbanistici attuativi, l'assunzione di mutui, l'approvazione di progetti oltre un certo importo, l'emissione di prestiti obbligazionari, gli acquisti immobiliari e così via.

Sorprende, in questo quadro, l'assenza di disposizioni che rafforzino la posizione del presidente del consiglio quale organo di garanzia del regolare svolgimento dei lavori in seno all'organo e, quindi, della dialettica democratica in seno all'organo maggiormente rappresentativo degli enti locali.

Vero è che la lettera d) dell'articolo 1 propone la modifica dell'articolo 39 del testo unico, eliminando l'assurda previsione dell'attribuzione al Sindaco della Presidenza del Consiglio nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Resta però l'insufficiente configurazione garantista del Presidente del Consiglio e per questo sarebbe quanto mai opportuna l'introduzione, in via emendativa, di un quorum rafforzato per l'elezione del Presidente del Consiglio, in modo da rendere necessario l'apporto delle forze di opposizione, oltre che di quelle di maggioranza, per l'investitura dello stesso.

Meglio una soluzione uniforme

Per quanto riguarda la valorizzazione delle attribuzioni del Consiglio, perplessità desta la differenziazione di regime tra Comuni fino a 1.000 abitanti, per i quali si prevede la competenza consiliare in ordine alle nomine in enti, aziende ed istituzioni ed altri Comuni, per i quali resterebbe la competenza in capo al Sindaco, anche se sulla base di "indirizzi stabiliti dal Consiglio".

Piuttosto che introdurre elementi di divaricazione in

ordine alla forma di governo tra le due categorie di enti locali, sarebbe preferibile introdurre forme di coinvolgimento maggiore del Consiglio nel procedimento di nomina e ciò in termini unitari per tutti i Comuni: si potrebbe utilizzare, a questo proposito, con eventuali aggiustamenti, la soluzione dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari per la nomina negli enti pubblici ai sensi della legge n. 15 del 1978.

Al fine di rendere più penetrante la funzione ispettiva e di controllo dei consigli sull'operato degli esecutivi locali, andrebbero introdotte forme di interrogazioni/interpellanze a risposta breve (sul modello del c.d. question time adottato dai regolamenti parlamentari). Si può prevedere, a questo proposito, una integrazione del t.u.e.l. che imponga agli statuti l'adozione di una specifica disciplina sul punto.

Il Consiglio torna a nominare la Giunta

Una delle disposizioni di impatto più rilevante del testo unificato in esame è quella del comma 1, lettera f), numero 3, che prevede, nei comuni fino a 1000 abitanti, l'elezione della Giunta da parte del Consiglio, su proposta del Sindaco.

Si tratterebbe di una innovazione che sconvolgerebbe il sistema del governo locale in Italia, modificando la forma di governo dei comuni fino a mille abitanti rispetto a quella degli altri enti locali: è evidente, infatti, che la sottrazione al Sindaco del potere di nomina e revoca degli assessori differenzerebbe notevolmente la posizione dello stesso rispetto al Consiglio. L'effetto di indebolimento della posizione del Sindaco appare amplificato, poi, dalla previsione della lettera g), numero 2), che attribuisce - sempre nei comuni fino a 1.000 abitanti - alla Giunta la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Ci si può chiedere quanto sia auspicabile questa forma di "strabismo" della forma di governo degli enti locali del nostro Paese, tralasciando, invece, la via - che sembra prioritaria - di un rafforzamento delle garanzie a tutela delle minoranze in tutti i Comuni e le Province italiane.

La lettera h) del testo unificato interviene sulle attribuzioni dei segretari comunali e provinciali, tentando una "rivitalizzazione" di tale figura, attraverso la previsione di un necessario parere di legittimità del Segretario su tutte le deliberazioni della Giunta e Consiglio. A tale previsione si aggiunge quella della responsabilità amministrativa e contabile del Segretario comunale e provinciale per i pareri espressi.

L'intento di rafforzare la posizione ed il ruolo del Segretario comunale e provinciale pare apprezzabile, alla

luce anche della "crisi dei controlli di legalità" negli enti locali, verificatasi negli ultimi anni e sancita dalla riforma costituzionale del 2001. Va però osservato che la norma proposta da un lato non tiene conto del progressivo ridimensionamento dell'importanza dell' "amministrazione per atti", rispetto a quella per "attività", che l'attuale configurazione ordinamentale non consente di ricondurre al riscontro del Segretario comunale e provinciale.

In secondo luogo appare stonata e quasi minatoria la configurazione di una responsabilità amministrativa e contabile per l'attività consultiva prestata dai Segretari comunali e provinciali. Si dovrebbe invece pensare ad un'adeguata valorizzazione di tale parere, con l'obbligo di motivare adeguatamente la deliberazione della Giunta o del Consiglio che si discosti dal parere reso.

Ancora una volta, però, gli aspetti più rilevanti di un rafforzamento e di un recupero di importanza del Segretario comunale e provinciale non sono trattati nel testo in esame: si tratta della sottrazione della "sorte" del Segretario ai mutevoli umori del Sindaco, punto debole della disciplina oggi vigente. In questo sarebbe particolarmente utile l'approvazione di un emendamento che subordini la revoca del Segretario alla motivata deliberazione assunta dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Tre volte sindaco con mille abitanti

La lettera l) del testo unificato consente il conferimento di un terzo mandato ai sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti.

Ancora una volta, ciò che lascia maggiormente perplessi è la proposta di una così netta diversificazione nel regime di funzionamento dei comuni, a seconda della dimensione degli stessi.

La lettera m) del testo unificato modifica il sistema elettorale dei comuni fino a 1000 abitanti, introducendo una ripartizione proporzionale di tutti i seggi, nel caso in cui una lista abbia ottenuto più dei due terzi dei voti validi.

Si tratta di una previsione di cui si fatica a comprendere la razionalità: in particolare appare di dubbia conciliazione con il comma otto dell'art 71 (rimasto immutato) il quale prevede, nei comuni fino a 15.000 abitanti, il premio di maggioranza di 2/3 dei seggi per la lista del candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'inserimento (eventuale del comma 8-bis proposto) determinerebbe così una schizofrenica disciplina che prevede il (forse eccessivo) premio di maggioranza dei 2/3 dei seggi per il caso di lista che consegue la maggioranza relativa. Nel caso, però, si vinca ... troppo (2/3 dei voti validi) si viene puniti con la ripartizione proporzionale di tutti i seggi...

Piuttosto che soffermarsi sulla palese incostituzionalità di questo combinato disposto, si potrebbe forse avviare una

riflessione sull'opportunità di ridurre l'entità del premio di maggioranza prevista nel comma 8 del vigente articolo 71.

Il sindaco sostituisce i dirigenti

La lettera o) del testo unificato introduce un inedito potere di sostituzione del Sindaco nei confronti dei dirigenti e degli altri dipendenti dell'ente, in ipotesi di inerzia.

L'introduzione di una competenza sostitutiva del Sindaco nei confronti di organi della pubblica amministrazione appare in controtendenza con il principio di separazione-distinzione tra politica e amministrazione, progressivamente delineatosi nel corso degli anni '90.

Sembra molto più congrua e rispondente a tale principio la conservazione del sistema vigente che prevede il ricorso ad una nomina di un Commissario ad acta, nelle ipotesi di inerzia giudizialmente accertata dell'amministrazione.

La lettera q) tende a re-introdurre un controllo eventuale di legittimità delle deliberazioni della Giunta, del Consiglio, di funzionari e dirigenti, affidandone, nelle more della disciplina statutaria, la competenza al collegio dei revisori dei conti.

La norma intende offrire un più saldo fondamento alle previsioni statutarie che reintroducano forme di (auto)controllo di legittimità sulle deliberazioni più rilevanti degli enti locali.

In questa prospettiva appare però piuttosto invasiva per la sua analiticità la disciplina proposta che lascia agli statuti spazio soltanto per l'individuazione dell'organo deputato al controllo.

In secondo luogo, criticabile appare la scelta di attribuire in via transitoria la competenza ad esercitare il controllo al collegio dei revisori dei conti, in quanto si tratta di organo non in possesso delle necessarie competenze tecnico-giuridiche.

Nelle mani della Giunta regionale

Le lettere s), t), u), v) si occupano, a vario titolo, dei controlli interni.

Appare criticabile la soluzione della lettera t) in ordine alla composizione dell'organo di revisione, in quanto sottrae ogni determinazione all'ente locale, trasferendola al Presidente della Giunta regionale ed, addirittura, al Prefetto.

Al fine di assicurare che l'organo di revisione non sia uno mero strumento della maggioranza, appare invece sufficiente - e necessario - nel quadro dell'attuale disciplina dell'art. 234 t.u. adottare la tecnica del voto limitato (ad un componente) per l'elezione da parte dell'organo consiliare, mentre nei comuni per i quali è previsto un solo revisore pare opportuno prevedere una nomina a maggioranza qualificata del consiglio stesso.

Informazioni più complete si possono trovare alle pagine internet: www.euganeo.it/municipi.

Possono anche essere richieste al servizio enti locali del senatore Tino Bedin: bedin1@senato.it; telefono 06 67063017, fax 06 67063798.

Direttore responsabile Maria Angela Ballo - Iscrizione Tribunale di Padova n. 1858 - 7.10.2003 - Stampato in proprio